

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALLA CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Avviso pubblico finalizzato alla promozione del libro e della lettura nel territorio regionale
“IO LEGGO”

Art. 1

Normativa e contesto di riferimento

I contributi previsti dal presente avviso pubblico sono erogati ai sensi di quanto disposto da:

- L.R. 21 ottobre 2008, n. 16, “Iniziative e interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio”;
- D.G.R. n. 385 del 5.07.2016

Art 2

Finalità dell’avviso pubblico

Con il presente avviso pubblico la Regione intende perseguire le seguenti finalità:

- sostenere iniziative di promozione del libro e della lettura finalizzate al mantenimento, rafforzamento e sviluppo del tessuto sociale, anche attraverso le creazioni di reti di partenariato con soggetti istituzionali e non;
- promuovere progetti di promozione del libro e della lettura che coinvolgano zone a forte criticità sociale e dove è forte il disagio: aree metropolitane svantaggiate, istituzioni totali (ospedali, carceri etc.), con particolare riguardo al mondo giovanile, alla terza età e all’incentivazione alla cultura dell’integrazione;
- ricercare forme innovative di progettazione, produzione e distribuzione;
- proporre innovazione dei linguaggi e delle tecnologie tramite la creazione, l’uso e la diffusione di applicativi e prodotti informatici;
- favorire proposte educative finalizzate alla lettura e alla scrittura;
- concorrere a sostenere iniziative culturali che avvicinino maggiormente il pubblico dei non lettori al libro e alla lettura;
- sviluppare iniziative che, attraverso la lettura, possano promuovere anche gli altri servizi culturali e/o valorizzare il patrimonio culturale del Lazio, riequilibrando e incrementando l’offerta culturale soprattutto nelle aree carenti di servizi culturali;
- incoraggiare la capacità di realizzare itinerari letterari nel territorio regionale;
- coinvolgere e sensibilizzare alla lettura un pubblico quanto più esteso e diversificato;

Art.3

Soggetti beneficiari dei contributi

In considerazione delle finalità e priorità perseguite mediante il presente Avviso pubblico possono presentare domanda di ammissione a contributo le seguenti categorie di soggetti beneficiari:

1. piccole e medie imprese della filiera produttiva del libro, anche riunite in consorzi, con almeno una sede nel Lazio;

2. comuni del Lazio;
3. associazioni e fondazioni culturali che svolgono regolarmente una comprovata attività di promozione del libro e della lettura, con almeno una sede nel Lazio;
4. istituzioni scolastiche, pubbliche o parificate, primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio regionale, purché in collaborazione con almeno uno dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3:

I soggetti di cui ai punti 1, 3 e 4 (limitatamente agli istituti parificati) devono inoltre:

- essere costituiti per atto pubblico o scrittura privata registrata da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del presente bando;
- non essere in stato di liquidazione, ordinaria o coatta, o concordato preventivo o sottoposti a procedure concorsuali, né avere in corso i relativi procedimenti di dichiarazione; non essere destinatario di provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni da pubbliche amministrazioni ai sensi delle norme vigenti; il legale rappresentante e i membri degli organi di indirizzo non devono aver riportato condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione o per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, di corruzione, frode, riciclaggio o essere destinatari di altri provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni pubbliche;
- ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 352 del 24 dicembre 2013 (in seguito anche “de minimis”), non aver ricevuto negli ultimi tre esercizi finanziari, quale “impresa unica” come definita nello stesso regolamento, altri aiuti de minimis che, sommati all'aiuto richiesto, comportino il superamento della soglia di Euro 200.000 complessivi.

Non possono presentare istanza, infine, coloro che, avendo beneficiato nel triennio precedente di contributi regionali ai sensi della sopracitata L.R. 21 ottobre 2008, n. 16, non abbiano realizzato l'iniziativa, o non abbiano presentato la documentazione consuntiva relativa, per fatto imputabile agli stessi.

Art. 4

Interventi ammissibili

Sono ammissibili a contributo progetti che prevedano le seguenti tipologie di interventi, finalizzati al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2:

- progetti di promozione del libro e della lettura che coinvolgano zone a forte criticità sociale, con particolare riguardo al mondo giovanile, alla terza età e all'incentivazione alla cultura dell'integrazione;
- progetti di promozione del libro e della lettura che prevedano la creazione, l'uso e la diffusione di applicativi e prodotti informatici;
- progetti didattici finalizzati alla scrittura e alle letture;
- progetti finalizzati alla realizzazione di itinerari letterari nel territorio regionale;

- In ogni caso non sono ammessi, e quindi non sono presi in considerazione ai fini della valutazione e del contributo, interventi esclusivamente di spettacolo dal vivo (esibizioni di musica, danza o teatro).

Art. 5

Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le sole categorie di spese, considerate al lordo di eventuali imposte e altri oneri, indicate nel “scheda riassuntiva del bilancio” di cui all’allegato 3 del presente Avviso, e quindi:

- 1 Costi di produzione, tali intendendosi quelli direttamente e univocamente sostenuti per la realizzazione degli interventi ammissibili previsti nel progetto. Ad es: Prestazioni professionali di soggetti esterni necessarie alla realizzazione degli interventi, costi per la produzione o l’acquisto di libri o altro materiale audiovisivo necessari per l’iniziativa, costi necessari per l’organizzazione degli eventi e dei laboratori, incluso l’affitto degli spazi e il noleggio delle attrezzature, rimborso viaggi e ospitalità dei soggetti coinvolti, spese SIAE;
- 2 Costi di comunicazione (es: Ufficio stampa, cataloghi, brochure, locandine, etc.; affissioni; pubblicità su media), entro il limite del 15% del totale delle uscite);
- 3 Spese di progettazione e di coordinamento delle attività, qualora affidate a soggetti esterni (consentite nel limite massimo del 15% del totale delle uscite)
- 4 Spese personale dipendente o comunque interno agli organi del soggetto proponente (limite massimo consentito: 10% del totale delle uscite) formalmente assegnato alla realizzazione delle attività previste, per la quota parte relativa al tempo di formale assegnazione al progetto (mediante ordini di servizio, timesheet o altri atti formali idonei a dimostrare l’assegnazione e il tempo dedicato).

Ogni spesa, per essere ammissibile, deve comunque:

- 1 essere pertinente, congrua e direttamente imputabile agli interventi ammissibili di cui all’articolo 4;
- 2 appartenere alle tipologie di spese ammissibili in precedenza indicate;
- 3 essere stata effettivamente sostenuta e contabilizzata dal beneficiario del contributo nell’attuazione delle operazioni dando luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
- 4 essere stata sostenuta successivamente alla pubblicazione del presente Avviso pubblico;
- 5 essere comprovabile mediante fatture quietanzate o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente che riportino la descrizione del bene o della prestazione acquistata e i dati dell’acquirente e del fornitore;
- 6 essere tracciabile (assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico).

Al fine di prevenire ipotesi di conflitto di interessi e in osservanza dei principi di trasparenza, non sono comunque ammissibili le spese sostenute dal beneficiario del contributo:

- nei confronti di enti o società il cui rappresentante legale sia lo stesso del soggetto beneficiario del contributo;
- per incarichi o servizi aggiuntivi, rispetto alle spese di cui al precedente punto 4, assegnati al personale dipendente o comunque interno agli organi del soggetto beneficiario del contributo;

- per costi, diversi da quelli di cui al precedente punto 4, imputabili al progetto soltanto in via indiretta o parziale.

Art. 6

Entità del finanziamento

Il contributo massimo concedibile per ogni proposta progettuale ammonta ad € 20.000,00 e non può superare il 90% dei costi ammissibili del progetto, così come individuato nell'Allegato 3. I costi ammissibili del progetto non possono superare il pareggio di bilancio.

Il presente Avviso è finanziato con le seguenti risorse:

- € 300.000,00 Esercizio Finanziario 2016
- € 300.000,00 Esercizio Finanziario 2017.

Art. 7

Documenti da presentare

Ciascun soggetto rientrante nelle categorie di cui all'articolo 3 potrà presentare un'unica proposta progettuale, con le modalità previste dall'articolo 8, contenente i seguenti documenti:

- allegato 1 - Istanza e dichiarazioni
- allegato 2 - Soggetto richiedente
- allegato 3 - Progetto e bilancio

Alla domanda compilata deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

- fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante;
- per i soggetti di cui ai punti 1, 3 e 4 (limitatamente agli istituti parificati) dell'art 3, atto costitutivo e statuto aggiornato. Può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del rappresentante legale;
- curricula delle figure professionali coinvolte nella realizzazione del progetto.

Art. 8

Procedura di presentazione delle proposte progettuali

I documenti di cui all'articolo 7, redatti sulla base dei modelli allegati al presente Avviso devono essere trasmessi entro e non oltre le ore 13.00 del 45° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio, con una delle modalità qui di seguito descritte:

- PEC, posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: cultura@regione.lazio.legalmail.it;
- plico spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Regione Lazio - Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili - Area Servizi Culturali, Promozione della lettura e Osservatorio della cultura - Via, 00145 Roma;
- plico consegnato a mano all'Ufficio accettazione posta di Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, indirizzato a: Regione Lazio - Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili - Area Servizi Culturali, Promozione della lettura e Osservatorio della cultura – via Rosa Raimondi Garibaldi 7- 00145 Roma. Si fa presente che nella giornata di sabato il suddetto Ufficio risulta chiuso.

In caso di spedizione tramite posta o consegna diretta all'ufficio accettazione posta, i plichi dovranno riportare in alto il nominativo del mittente e al centro la seguente dicitura:

“ NON APRIRE. Avviso pubblico IO LEGGO finalizzato alla promozione del libro e della lettura ai sensi della L.R. n. 16/2008 e s.m.i. Protocollo esternamente”

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nel caso di trasmissione tramite PEC farà fede la data di trasmissione attestata dal sistema informatico.

Nel caso spedizione tramite posta raccomandata farà fede esclusivamente, ai fini del rispetto del termine, la data del timbro apposto dall'ufficio postale di spedizione.

Nel caso di consegna del plico a mano, farà fede esclusivamente, ai fini del rispetto del termine, la data del timbro applicato dall'Ufficio Accettazione Posta di via Rosa Raimondi Garibaldi 7- 00145 Roma.

L'amministrazione regionale non risponde di ritardi e/o disguidi postali.

L'invio della domanda mediante modalità diverse da quelle indicate dal presente bando o l'invio oltre il termine sopra indicato rappresenterà motivo di esclusione. La documentazione presentata non sarà restituita.

Nell'istanza è necessario inserire un indirizzo di posta elettronica certificata valido, che verrà utilizzato dall'Amministrazione, ad ogni effetto di legge, per ogni comunicazione inerente il procedimento per la concessione del contributo e l'erogazione dello stesso, fatto salvo quanto previsto per la graduatoria delle proposte progettuali di cui all'ultimo periodo dell'articolo 10, oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale. E' quindi onere di ogni partecipante garantire la funzionalità di tale casella di posta elettronica, comunicando all'Area Servizi Culturali, Promozione della Lettura e Osservatorio della Cultura qualsiasi variazione lo stesso dovesse subire.

Art. 9

Istruttoria formale e cause di inammissibilità

Con atto dirigenziale, previa istruttoria formale condotta dall'Area competente, saranno dichiarate irricevibili le domande:

- presentate fuori termine;
- non trasmesse secondo le modalità di cui all'art.8;
- presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dall'art. 3;
- plurime, ovvero presentate da parte dello stesso proponente, singolarmente o associato;
- prive di uno o più degli allegati previsti all'articolo 7;
- con l'allegato 1 privo della firma del legale rappresentante del soggetto proponente.

Per ogni altra irregolarità o carenza documentale o richiesta di chiarimenti l'Amministrazione procederà, ove necessario, a richiedere, con apposita nota trasmessa all'indirizzo PEC indicato nell'istanza, assegnando apposito termine, comunque non superiore a 10 giorni solari, per il riscontro.

Decorso inutilmente tale termine la valutazione avverrà sulla base della sola documentazione già prodotta.

Art. 10

Valutazione tecnica e criteri di valutazione

Le proposte progettuali ricevibili a seguito della istruttoria di cui all'articolo 9 saranno esaminate da una Commissione formata da 3 membri, integrata da 3 supplenti.

La Commissione è istituita con determinazione dirigenziale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali.

Viene attribuita la funzione di Presidente ad uno dei membri che abbia la qualifica di dirigente e sia in servizio presso la Direzione Cultura e Politiche Giovanili. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei membri della Commissione, diverso dal Presidente, ovvero da un altro dipendente della stessa Direzione.

I supplenti operano in caso di assenza o impedimento dei titolari, anche in occasione di singole riunioni. La Commissione opera come collegio perfetto, pertanto è validamente costituita e può operare con la presenza di almeno 3 membri, tra i quali il Presidente. Nel caso di assenza del

Presidente, le funzioni di presidente, per la singola seduta, possono essere assunte esclusivamente da altro membro, effettivo o supplente, che abbia la qualifica di dirigente regionale.

I componenti della Commissione diversi dal Presidente sono scelti tra i dirigenti o dipendenti dell'amministrazione regionale.

La Commissione procederà alla valutazione dei progetti dal punto di vista tecnico-scientifico sulla base della seguente griglia di valutazione:

La Commissione provvede alla valutazione dei progetti disponendo di quaranta punti, così distribuiti:

- fino ad un massimo di venti punti per la qualità, completezza del progetto e congruità dei costi, nonché per la capacità di coinvolgimento del pubblico;
- fino ad un massimo di dieci punti per la coerenza con le finalità di cui al precedente articolo 2;
- fino ad un massimo di dieci punti in relazione ai curriculum delle figure professionali coinvolte nella realizzazione del progetto;

Saranno considerati ammissibili a finanziamento, fermo quanto previsto dagli artt. 4 e 5, i progetti che conseguono una valutazione di almeno 25 punti.

All'atto della valutazione la Commissione indica per ciascun progetto ammissibile a contributo, l'eventuale sussistenza di interventi o spese inammissibili, sulla base di quanto indicato agli articoli 4 e 5.

Con apposito atto dirigenziale si approva, sulla base delle risultanze della valutazione condotta dalla Commissione, la graduatoria delle proposte progettuali valutate, con indicazione, per quelle ammissibili fino a esaurimento delle risorse economiche disponibili, del relativo contributo richiesto.

La graduatoria è pubblicata, ad ogni effetto di legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e consultabile sul sito www.regione.lazio.it

Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Con successivo provvedimento, la Direzione competente provvede alla effettiva concessione dei contributi secondo l'ordine di graduatoria, assumendo il relativo impegno formale di spesa, sulla base delle risorse effettivamente stanziare e disponibili per il finanziamento dell'Avviso, nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica.

Art. 11

Informazioni sul procedimento

L'unità organizzativa responsabile dell'adozione del provvedimento finale è la Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili.

L'unità organizzativa responsabile del procedimento per la concessione del contributo è l'Area Servizi Culturali, Promozione della Lettura e Osservatorio della Cultura

Il responsabile del procedimento è il dipendente Laura De Martino, in servizio presso la suddetta Area.

Informazioni e/o chiarimenti possono essere richieste, entro 5 dalla scadenza del presente Avviso, esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: ldemartino@regione.lazio.it, ccristallini@regione.lazio.it.

Art. 12

Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari

I beneficiari dei contributi si impegnano ad attuare i progetti nelle forme e contenuti previsti.

In fase di attuazione del progetto sono ammissibili variazioni, di tipo esclusivamente quantitativo e non qualitativo, dipendenti da circostanze oggettive, entro il limite del 5% del budget progettuale.

Qualsiasi variazione al progetto, di tipo qualitativo o comunque superiore al limite previsto al precedente periodo, comporta la non riconoscibilità delle relative spese in fase di liquidazione del contributo.

Art. 15

Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali

Su tutto il materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario utilizzato per la comunicazione e la valorizzazione delle iniziative, devono essere riportati i loghi e i dati che verranno indicati dalla Direzione Cultura e Politiche Giovanili a tutti i beneficiari dei contributi prima del formale avvio delle attività.

Ai fini dell'avvio delle iniziative i beneficiari si impegnano a rispettare i termini di avvio e conclusione delle attività che verranno indicati nel provvedimento di formale concessione del contributo, di cui all'articolo 10. La conclusione degli interventi non potrà comunque superare la data del 31.10.2016.

Con la firma apposta in calce all'istanza, ai relativi allegati e alla eventuale documentazione integrativa, il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a contributo.

Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Art. 13

Modalità di rendicontazione e di liquidazione del contributo

L'erogazione del contributo regionale avverrà secondo le seguenti modalità:

- erogazione del primo 50% a seguito della presentazione degli atti con i quali i soggetti proponenti hanno assunto le obbligazioni relative alla realizzazione del progetto;
- per i soggetti di cui ai punti 2 e 4 dell'Art.3, erogazione del primo 50% a seguito della presentazione del progetto esecutivo;
- saldo dopo la trasmissione di dettagliata relazione delle attività realizzate, del relativo rendiconto finanziario completo di tutti i documenti contabili delle spese effettivamente sostenute. Per i soggetti di cui ai punti 2, e 4 (pubblici), il rendiconto finanziario è costituito da un provvedimento di approvazione delle attività realizzate e del quadro economico consuntivo delle spese effettivamente liquidabili, con riserva di trasmissione successiva dei relativi documenti contabili.

Il contributo effettivamente liquidabile ammonta a quello regolarmente rendicontato e verificato dalla struttura competente all'esito dell'attuazione del progetto.

Art. 14

Rinuncia, decadenza e revoca del contributo

La rinuncia al contributo deve essere effettuata dall'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 10, del provvedimento di formale concessione del contributo. Fermo restando la decadenza prevista dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000, è disposta la decadenza o revoca integrale del contributo assegnato nei seguenti casi:

- ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 16/1996, nelle ipotesi di gravi violazioni agli obblighi di comunicazione di cui al successivo articolo 15;
- nel caso di violazione del termine perentorio per la rendicontazione indicato all'articolo 12;

- in ogni altra ipotesi di grave violazione delle legittime richieste avanzate dall'Amministrazione o degli obblighi previsti, dal presente Avviso o dalle norme vigenti, in relazione alla regolare esecuzione delle attività progettuali.

Art. 16

Attività di monitoraggio, ispezione e controllo

La Regione ha la facoltà di procedere ad attività periodica di monitoraggio sulle iniziative, a controlli amministrativi ed a verifiche ispettive sulle attività nei confronti dei soggetti beneficiari accedendo anche alla documentazione conservata presso la sede dei soggetti stessi, al fine di accertare il possesso dei requisiti, la veridicità di quanto attestato con le dichiarazioni sostitutive presentate e la regolare esecuzione delle attività previste.

L'impedimento, in qualsiasi forma attuato, allo svolgimento di tali verifiche comporta l'applicazione di sanzioni, fino, nei casi più gravi, alla revoca dei contributi concessi.

Art. 17

Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, la Regione Lazio informa che i dati personali forniti saranno trattati nell'ambito del procedimento previsto per l'erogazione dei contributi alle iniziative culturali previste dalla legge regionale n. 32/1978, e successive modificazioni.

I dati personali sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale della Regione Lazio e possono essere trasmessi ad altri enti pubblici esclusivamente ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme vigenti.

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di istruire la pratica e di ottenere i contributi richiesti.

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Regione Lazio - via Cristoforo Colombo, 212 – Roma.

Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Cultura e Politiche Giovanili.

Incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti della Direzione competente, coinvolti nella gestione del procedimento e nell'attuazione del progetto.

Art. 18

Regime di aiuto (ove applicabili le norme in materia di aiuti di stato e si opti per il regime dell'esenzione ai sensi del reg. UE 651/2014 e non per quello di notifica "de minimis")

I contributi concessi a soggetti privati ai sensi del presente Avviso, sono concessi in applicazione del regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 352 del 24 dicembre 2013 (in seguito anche «De Minimis»).

Al contributo sono quindi applicabili tutte le disposizioni previste dal suddetto regolamento, incluso il limite all'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concedibili ad un'Impresa Unica, come definita all'articolo 2 del medesimo regolamento, che non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.